REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del 25/07/2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 2303/2017 RG (porta riunito RG n. 2325/2017)avente ad oggetto: "differenze retributive – incidenza AFAC "

TRA

PAOLO GARDELLIN e -- rappresentati e difesi dall'Avvocato LOPA ROBERTO ed elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico ,

- ricorrente

E

C.I.V.I.S. CENTRO ITALIANO DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE S.P.A., in persona del legale rappresentate pro tempore – rappresentata e difesa dagli Avvocati MORO CLAUDIO e MORO EZIO, BORTOLUZZI ANDREA ed elettivamente domiciliata in VIA VOLTA, 3 2210 COMO,

-resistente

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 13.10.2017 il ricorrente Gardellin Paolo, come sopra in epigrafe indicato, chiedeva

"NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:

PREVIA OGNI PIÙ OPPORTUNA DECLARATORIA DEL CASO E DI LEGGE, ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO DEL RICORRENTE A PERCEPIRE A TITOLO DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE E RISARCITORIO L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 187,83 (DI CUI € 60,00 A TITOLO DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE DOVUTE ALL'ERRATO PAGAMENTO DELL'IMPORTO DEL FUTURO AUMENTO CONTRATTUALE A.F.A.C. SULLE MENSILITÀ DI 14.MA E DI 13.MA 2016 E 14.MA 2017), COME DA CONTEGGIO IN ATTI, PER TUTTE LE CAUSALI SOPRA SPECIFICATE E, PER L'EFFETTO, CONDANNARE LA CONVENUTA AL PAGAMENTO IN FAVORE DEL RICORRENTE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 187,83 PER LE CAUSALI SOPRA SPECIFICATE O DELLA DIVERSA, MAGGIORE O MINORE, SOMMA, CHE VERRÀ ACCERTATA IN CORSO DI CAUSA O RITENUTA DI

Firmato Da: COPPETTA CALZAVARA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6fa89834c3f154c3a3ba5416f223290e

GIUSTIZIA PER LE VOCI IVI SPECIFICATE, OLTRE INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA DAL DOVUTO AL SALDO, SOMMA DA AGGIORNARSI AL MOMENTO DELLA DECISIONE;

ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO DEL RICORRENTE AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SULLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE DI CUI SOPRA E AL TAL FINE EVENTUALMENTE INTEGRARE IL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DELLA COMPETENTE INPS.

IN OGNI CASO: CON VITTORIA DI SPESE ED ONORARI DI CAUSA, OLTRE ONERI DI LEGGE DA DISTRARSI IN FAVORE DELLO SCRIVENTE PROCURATORE ANTISTATARIO."

Con articolata memoria depositata in data 9.1.2018 si è costituita la società resistente, contestando quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo:

"In via preliminare:

dichiararsi l'improponibilità e/o l'inammissibilità totale o parziale del ricorso per frazionamento del credito e/o per intervenuta conciliazione inerente al rapporto di lavoro in essere fra le parti, siglato il 13 luglio 2017.

Nel merito:

respingere tutte le domande di cui al ricorso per i motivi esposti e, comunque, perché infondate in fatto ed in diritto.

In ogni caso:

con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa."

Con altro ricorso depositato in data 17.10.2017 (RG 2325/2017) [illegible] Manolo e L[illegible] chiedevano

" NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:

PREVIA OGNI PIÙ OPPORTUNA DECLARATORIA DEL CASO E DI LEGGE, ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO DEL RICORRENTE MANOLO [illegible] A PERCEPIRE A TITOLO DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE E RISARCITORIO L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 226,83 E DEL RICORRENTE LC[illegible] A PERCEPIRE A TITOLO DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE E RISARCITORIO L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 191,17, (DI CUI € 60,00 A TITOLO DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE DOVUTE ALL'ERRATO PAGAMENTO DELL'IMPORTO DEL FUTURO AUMENTO CONTRATTUALE A.F.A.C. SULLE MENSILITÀ DI 14.MA E DI 13.MA 2016 E 14.MA 2017), COME DA CONTEGGIO IN ATTI, PER TUTTE LE CAUSALI SOPRA SPECIFICATE E, PER L'EFFETTO, CONDANNARE LA CONVENUTA AL PAGAMENTO IN FAVORE DEI RICORRENTI, SIG.RI [illegible]ANOLO E LO[illegible] GLI IMPORTI SOPRA DESCRITTI, PER LE CAUSALI SOPRA

Firmato Da: COPPETTA CALZAVARA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6fa89834c3f154c3a3ba5416f223290e

SPECIFICATE O DELLA DIVERSA, MAGGIORE O MINORE, SOMMA, CHE VERRÀ ACCERTATA IN CORSO DI CAUSA O RITENUTA DI GIUSTIZIA PER LE VOCI IVI SPECIFICATE, OLTRE INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA DAL DOVUTO AL SALDO, SOMMA DA AGGIORNARSI AL MOMENTO DELLA DECISIONE;

ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO DEI RICORRENTI MANOLO E L(AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SULLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE DI CUI SOPRA E AL TAL FINE EVENTUALMENTE INTEGRARE IL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DELLA COMPETENTE INPS.

IN OGNI CASO: CON VITTORIA DI SPESE ED ONORARI DI CAUSA, OLTRE ONERI DI LEGGE DA DISTRARSI IN FAVORE DELLO SCRIVENTE PROCURATORE ANTISTATARIO."

Si costituiva la società resistente con articolata memoria depositata in data 9.1.2018 contestando quanto dedotto dai ricorrenti e chiedendo:

"In via preliminare:

dichiararsi l'improponibilità e/o l'inammissibilità totale o parziale del ricorso per frazionamento del credito.

Sempre in via preliminare: dichiararsi l'improponibilità e/o l'inammissibilità totale o parziale del ricorso quanto alle domande del sig. per intervenuta conciliazione inerente al rapporto di lavoro in essere fra le parti, siglato il 13 luglio 2017.

Nel merito:

respingere tutte le domande di cui al ricorso per i motivi esposti e, comunque, perché infondate in fatto ed in diritto.

In ogni caso:

con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa."

Riuniti i due procedimenti, la causa è stata istruita documentalmente, rinviata più volte in vista di una conciliazione, alla quale ha aderito il solo ed infine discussa all'udienza del 25.7.2018 come da dispositivo di seguito riportato e con indicazione del termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

*** *** ***

Devono rigettarsi le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente. Quanto alla eccezione di inammissibilità in ragione della frazionabilità del credito, ritiene il ricorrente che il principio espresso da Cass. Lav. SSUU 23726/2007 sia relativo al medesimo credito, mentre nel caso in esame si tratta di diversi crediti relativi ad un unico rapporto.

Firmato Da: COPPETTA CALZAVARA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6fa89834c3f154c3a3ba5416f223290e

Quanto alle intervenute conciliazioni, queste hanno chiaramente ad oggetto "ogni ragione e causa inerenti al rapporto di lavoro in essere, con riferimento a tutti i fatti e a tutte le domande dedotte in giudizio", ove le domande relative a quel giudizio (n 957/17 RG, rimborso kilometrico e straordinari) erano diverse da quella svolta nel presente giudizio.

La questione oggetto di causa è la seguente: la resistente è una società che fornisce a terzi servizi di vigilanza e sicurezza; sono stati assunti, rispettivamente, il Gardellin in data 18.06.2012 e il L[illegible]3 con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica di operaio, mansioni di guardia particolare giurata e inquadramento nel 4^ livello CCNL degli Istituti di Vigilanza; sostengono i ricorrenti che dal controllo delle buste-paga effettuato dall'O.S. CISAL SINALV di appartenenza emerge che la convenuta dal mese di marzo 2016 ad oggi, ha erroneamente remunerato i ricorrenti a fronte della mancata incidenza della copertura economica prevista dal CCNL di settore allo scadere dello stesso CCNL ossia dal 1° marzo 2016, così come previsto dall'art. 109 CCNL di settore rubricato "Copertura Economica"; che la resistente avrebbe scorrettamente inserito, con la voce "A.F.A.C. Acconto Futuri Aumenti Contrattuali", la somma di € 20,00 tra le voci variabili della retribuzione e non tra gli elementi fissi, quali la paga-base e il relativo aumento; tale comportamento costituirebbe violazione dell'art. 106 CCNL in quanto la resistente avrebbe adottato un sistema di remunerazione per il lavoro straordinario, le maggiorazioni e quant'altro previsto a norma di CCNL e CIP di settore, arbitrario e diverso rispetto a quello previsto dalla vigente normativa di legge e di contratto, ovvero avrebbe remunerato l'aumento contrattuale futuro sotto forma di indennità e non già di aumento contrattuale; che la resistente, a differenza degli altri grandi istituti di vigilanza (Allsystem Spa, I.V.U, Spa, Axitea Spa, Telecontrol Spa, Rangers S.r.l., BTV SPA, ecc.) aveva adottato il predetto sistema nonostante fosse stata associata all'UNIV aderente a FEDERSICUREZZA, associazione datoriale firmataria del CCNL di settore; che le tabelle Prefettizie (DM 21.03.16) su cui era stato calcolato il costo del lavoro della Vigilanza Privata e Servizi fiduciari erano state stilate proprio con l'aumento dell'A.F.A.C. nella paga conglobata, ossia tra le voci fisse della retribuzione e non come una indennità inserita tra le voci variabili; che dunque CIVIS S.p.a., omettendo di pagare tutte le voci con la paga-base conglobata aumentata dell'importo mensile di € 20,00 previsto dal CCNL a decorrere dal 01.03.2016, aveva generato differenze

Firmato Da: COPPETTA CALZAVARA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6fa89834c3f154c3a3ba5416f223290e

retributive in favore del ricorrente Gardelllin pari ad € 187,83 e in favore d' pari ad € che gli stessi avevano diritto di vedersi riconoscere a titolo di differenze retributive dovute al mancato pagamento dell'A.F.A.C. sugli istituti contrattuali (straordinario al 30%, straordinario al 35% festivo, straordinario al 40%, oltre che sulle mensilità di 14.ma e 13.ma 2016 e 2017), come da conteggi allegati.

Orbene, l'art. 106 CCNL per i dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari - 1.2.2013 – 31.12.2015 (rubricato "Paga base tabellare conglobata") prevede che *"Il salario unico nazionale, comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio 1986 n. 38, modificata dalla legge 13 luglio 1990 n. 191 e dell'elemento distinto della retribuzione prevista dall'accordo 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente [...] [...] [...]*

Gli importi della paga base tabellare conglobata, sopra indicati per ciascun livello, sono comprensivi anche degli elementi retributivi elencati:

a) indennità di contingenza a tutto il 31 gennaio 1977;

b) indennità di contingenza maturata successivamente fino al 31 ottobre 1991 ed erogata dal 1 novembre 1991;

c) elemento autonomo speciale previsto dall'Accordo Nazionale del 21 febbraio 1975 (Euro 6,197);

d) elemento distinto della retribuzione in applicazione del protocollo 31 luglio 1992 (€ 10,329);

e) Quota Integrativa Territoriale Conglobata a decorrere dallo 01/05/2001.

Il salario unico nazionale è riferito ad un orario di lavoro mensile pari alla misura di cui al successivo art. 114, per tutto il personale ed è determinato con gli aumenti, le modalità ed i tempi fissati nel presente articolo.

Gli importi della tabella sono stati definiti al fine di garantire ai lavoratori per il periodo 1 febbraio 2013 – 31 dicembre 2015 una dinamica salariale congrua e compatibile, a mente di quanto considerato nel successivo art. 109 (copertura economica).

Fermo restando le finalità di cui all'art. 7 e le modalità di finanziamento di cui all'art. 8 del presente CCNL, il contributo dovuto è da intendersi componente economico aggiuntivo ai valori della presente tabella salariale. Gli aumenti della

Firmato Da: COPPETTA CALZAVARA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6fa89834c3f154c3a3ba5416f223290e

tabella sono stati definiti secondo i seguenti valori parametrali convenzionali [...]".

L'Art. 109 c.c.n.l. dispone poi che *"Le parti al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordano che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016 a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali.*

Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi".

Deve condividersi con il GL del Tribunale di Milano (vd. sentenza 750/2018 del 20.3.2018) che da una interpretazione letterale e coordinata delle disposizioni contrattuali sopra richiamate la voce AFAC (Acconto Futuro Aumento Contrattuale) debba rientrare negli elementi fissi della retribuzione, e quindi inserito "nella parte alta delle buste paga di ogni dipendente", e posta a base del calcolo tanto per la retribuzione ordinaria quanto per le relative maggiorazioni contrattualmente previste, atteso che emerge dalle norme contrattuali di cui sopra la volontà delle parti di attribuire alla componente in questione la funzione di integrare la retribuzione evitando che il trattamento salariale dei lavoratori subisca un pregiudizio connesso al prolungarsi delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo.

Deve invece dissentirsi dalla pronuncia del GL di Como 296/2017del 9.2.2017 secondo il quale l'importo di € 20,00 è una sorta d'indennizzo per il tempo di durata della trattativa sindacale per il rinnovo del contratto, sul quale avrebbe già avuto modo di pronunciarsi la giurisprudenza che aveva stabilito come l'art.145 del precedente c.c.n.l. per i dipendenti degli istituti di vigilanza, " nel riferirsi all'indennità di vacanza contrattuale, la definisce " elemento provvisorio" della retribuzione e prevede espressamente che le parti contrattuali, in sede di rinnovo del contratto, definiscano tempi e modalità di cessazione dell'indennità eventualmente erogata" con la conseguenza " che essa non è un diritto acquisito al patrimonio del lavoratore, ma costituisce un mero anticipo, suscettibile di disciplina definitiva da parte del successivo contratto collettivo " (Cass. Lav. 14356/2014) posto che, come condivisibilmente rilevato dal GL del

Firmato Da: COPPETTA CALZAVARA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6fa89834c3f154c3a3ba5416f223290e

Tribunale di Milano, tale pronuncia ha riguardo a domanda diversa dalla presente.

I conteggi non sono stati puntualmente contestati e quindi i ricorsi, quanto alla domanda di condanna di CIVIS devono essere accolti.

Deve invece dichiararsi inammissibile la domanda di condanna al pagamento dei contributi previdenziali sulle predette somme in virtù del noto e condivisibile principio espresso da Cass. Lav. secondo il quale *"l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa"* (Sez. L, Sentenza n. 19398 del 15/09/2014).

Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 per le controversie di lavoro, scaglione € 1.100-5.200, ridotto del 50% ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto – prevalentemente - del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche (modeste) e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:

1) In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di GARDELLIN PAOLO e di , percepire a titolo di incidenza dell'AFAC sugli istituti contrattuali, rispettivamente l'importo di € 187,83 ed € 191,17 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;

Firmato Da: COPPETTA CALZAVARA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6fa89834c3f154c3a3ba5416f223290e

2) Dichiara inammissibile la domanda di condanna al pagamento dei contributi previdenziali sulle predette somme;
3) Condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in € 245,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

Visto l'art. 429 c.p.c. indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Venezia, 25/07/2018

IL GIUDICE

dott. ssa Chiara Coppetta Calzavara

Firmato Da: COPPETTA CALZAVARA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6fa89834c3f154c3a3ba5416f223290e